

**TITOLO II**  
**LE FUNZIONI**  
**A. FUNZIONI TECNICHE**

**Art. 10**

**Ordinamento del giuoco, dei campionati e delle squadre nazionali**

1. La F.I.G.C. detta le regole del giuoco del calcio in aderenza alle norme della F.I.F.A.

2. La F.I.G.C. disciplina l'affiliazione delle società e delle associazioni; definisce l'ordinamento

dei campionati, i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati; assegna il

titolo di campione d'Italia e ratifica le promozioni e le retrocessioni di serie; assicura gli strumenti

finanziari ed organizzativi necessari all'espletamento della giustizia sportiva e della funzione

arbitrale.

3. La F.I.G.C. presiede direttamente alla formazione delle squadre nazionali e ne fissa il programma di incontri internazionali, sia per i vari tipi di competizioni sia per le gare amichevoli.

4. La divisa di giuoco delle squadre nazionali è la maglia azzurra con lo scudetto tricolore della

F.I.G.C.

**Art. 11**

**Settore tecnico**

1. La F.I.G.C. svolge direttamente attività di studio e di qualificazione per la diffusione ed il

miglioramento della tecnica del giuoco del calcio. A tal fine si avvale di un apposito Settore tecnico,

dotato di autonomia amministrativa e gestionale nel rispetto del Regolamento di amministrazione e

contabilità della F.I.G.C..

2. Al Settore tecnico è preposto un Presidente, nominato per un quadriennio, sulla base di un

programma per obiettivi, su proposta del Presidente federale, dal Consiglio federale. Il Presidente

del Settore tecnico è responsabile di fronte al Consiglio federale dell'amministrazione e gestione del

Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e

sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla

nomina di un nuovo Presidente.

3. Il Consiglio direttivo del Settore tecnico è composto da un rappresentante per ciascuna Lega,

uno per gli atleti, uno per i tecnici, uno per i direttori sportivi, uno per i preparatori atletici, uno per i

medici sportivi, uno per l'A.I.A., uno per il Settore per l'attività giovanile e scolastica,

nonché dal

Commissario Tecnico della Nazionale e da quattro a sei membri nominati dal Presidente federale

d'intesa con il Presidente del Settore tecnico, sentito il Consiglio federale.

4. Il Settore tecnico ha competenza nei rapporti internazionali per tutto quanto riguarda la

definizione delle regole di giuoco e le tecniche di formazione di atleti, tecnici ed arbitri.

Il Settore

tecnico svolge attività di ricerca, formazione e specializzazione in tutti gli aspetti del giuoco del

calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi.

### **Art. 12**

#### **Settore per l'attività giovanile e scolastica**

1. La F.I.G.C., di concerto con il C.O.N.I. e con i competenti organi pubblici, promuove, disciplina

ed organizza, con finalità tecniche, didattiche e sociali, l'attività dei giovani calciatori in età

compresa tra i sei e i sedici anni attraverso un apposito Settore per l'attività giovanile e scolastica,

dotato di autonomia amministrativa e gestionale nel rispetto del Regolamento di amministrazione e

contabilità della F.I.G.C..

2. I giovani calciatori possono essere tesserati per le società ed associazioni associate nelle Leghe

ovvero che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'attività giovanile e scolastica.

Queste ultime

partecipano, ricorrendone le condizioni, alle votazioni per l'Assemblea federale nell'ambito della

Lega Nazionale Dilettanti.

3. Al Settore per l'attività giovanile e scolastica è preposto un Presidente, nominato per un

quadriennio sulla base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federale, dal

Consiglio federale. Il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica è responsabile di

fronte al Consiglio federale dell'amministrazione e gestione del Settore e del perseguimento degli

obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale.

A tale

scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.

4. I componenti del Consiglio direttivo del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono

nominati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del settore, sentito il Consiglio federale,

assicurando la rappresentanza del Settore tecnico, delle Leghe e delle Componenti

tecniche.

5. Il Settore per l'attività giovanile e scolastica, ha competenza per la definizione del rapporto con la scuola dell'obbligo, per la fissazione di regole, criteri e parametri nell'attività di reclutamento e formazione, per la determinazione di obiettivi di qualità tecnica e agonistica, nonché per la tutela sportiva, morale e sociale dei giovani calciatori.

6. I Presidenti dei Comitati Regionali del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono nominati dal Presidente Federale su proposta del Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, sentiti i Presidenti dei relativi Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti. Il Presidente ed i Componenti dei Comitati Provinciali della Lega Nazionale Dilettanti, che esercitano attività mista, sono nominati dal Presidente Federale su proposta del Presidente del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Presidente del Comitato Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Un componente qualificato del Comitato Provinciale della Lega Nazionale Dilettanti, con funzioni di Vice-Presidente del Comitato stesso, sarà nominato dal Presidente Federale su proposta del Presidente del Comitato Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, d'intesa con il Presidente del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti per la specifica organizzazione dell'attività stessa.

7. Per l'organizzazione dell'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i dodici e i sedici anni, il Settore per l'attività giovanile e scolastica si avvale della cooperazione delle Leghe.

### **Art. 13**

#### **Affiliazione e Tesseramento**

1. La F.I.G.C. procede, alle condizioni stabilite da proprie norme organizzative, alla affiliazione delle società, associazioni ed altri organismi e al tesseramento dei calciatori, dei tecnici, degli arbitri, dei dirigenti e dei collaboratori incaricati della gestione sportiva.

2. Qualsiasi società, associazione od altro organismo che svolga l'attività sportiva del calcio può ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C.; a tal fine deve inoltrare al Presidente federale apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia dell'atto costitutivo e

dello statuto sociale, dall'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi, nonché dalla dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.

#### **Art. 14**

##### **Tutela medico-sportiva**

1. La F.I.G.C. detta norme per la regolare sottoposizione di tutti i calciatori a controlli medici

specialistici. A tale fine emana le norme di obbligo per la tutela sanitaria dei giovani calciatori, del

calcio nella scuola, dei calciatori dilettanti, dei calciatori professionisti e dei tecnici.

2. La F.I.G.C. detta norme applicative dei principi e delle misure adottati dal C.O.N.I. per

prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

#### **B. FUNZIONI DI GESTIONE**

#### **Art. 15**

##### **Disciplina contabile**

1. Il bilancio federale deve essere redatto con chiarezza e precisione e deve rappresentare in modo

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della F.I.G.C.

2. La struttura del bilancio, i criteri di redazione delle scritture contabili e le relative procedure

sono disciplinate da apposito manuale, predisposto secondo i principi di contabilità di diritto

comune ed approvato dal Consiglio federale.

3. Il Comitato di gestione, su proposta del Presidente federale, predispone annualmente il bilancio

preventivo, corredato da una relazione sulle previsioni della gestione, e lo sottopone all'approvazione del Consiglio federale entro il 31 dicembre di ciascun anno.

4. Il Comitato di gestione, per delega del Consiglio federale, predispone annualmente, su proposta

del Presidente federale, il bilancio consuntivo, corredato da una relazione sull'andamento della

gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla F.I.G.C., e lo

sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno di ciascun anno. Il bilancio approvato

dall'Assemblea dovrà essere trasmesso al C.O.N.I. e pubblicato non appena conseguita l'approvazione da parte del C.O.N.I.

5. Il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione di cui al comma precedente, deve essere

comunicato dal Consiglio federale al Collegio dei revisori dei conti almeno trenta giorni prima di

quello fissato per l'Assemblea. Il Collegio dei revisori dei conti predispone una relazione da

sottoporre all'Assemblea contenente osservazioni ed eventuali proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

6. Il bilancio, con le relazioni del Consiglio federale e del Collegio dei revisori dei conti, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la F.I.G.C. detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, deve essere depositato in copia nella sede federale durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea affinché i Delegati componenti l'Assemblea possano prenderne visione.

7. La responsabilità del Presidente, dei Vice-Presidenti e dei Consiglieri federali è disciplinata dalle norme di diritto comune sulla responsabilità degli amministratori.

#### **Art. 16**

##### **Controlli sulle società professionistiche**

1. Conformemente alla legislazione vigente, al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei

Campionati, le società calcistiche professionistiche sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalla F.I.G.C., per delega e secondo modalità e principi approvati dal C.O.N.I.

2. La F.I.G.C. può esercitare, nei confronti delle società calcistiche professionistiche, i poteri di denuncia al Tribunale previsti dall'art. 2409 del Codice Civile.

3 Per i compiti di cui ai commi precedenti, la F.I.G.C. si avvale, secondo le norme adottate dal

Consiglio federale, di un apposito Organismo tecnico.